

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2136

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 febbraio 1990, in un testo risultante dall'unificazione*

di un disegno di legge presentato dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 3852)

di un disegno di legge risultante dallo stralcio - deliberato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1988 - di parte degli articoli 1 e 2 (V. Stampato Camera n. 3053-bis) del disegno di legge

d'iniziativa dei senatori ZANELLA, SCEVAROLLI, SIGNORI, RIGO e GRAZIANI

(V. Stampato Senato n. 805)

*approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica
nella seduta del 20 luglio 1988*

(V. Stampato Camera n. 3053)

nonchè dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati FIANDROTTI, BORGOGGIO, COLUCCI Francesco, DE CARLI, LA GANGA, ORCIARI, PIRO e PIERMARTINI (65); PIRO (474); BERSELLI (592); MICHELI (714); AULETA, CALVANESE, BELLOCCHIO, NARDONE e D'AMBROSIO (882); FERRARI Marte, CRISTONI, ALBERINI, ARTIOLI, FINCATO, FIANDROTTI, AMODEO, FERRARINI, BABBINI, D'AMATO Carlo, NOCI, MACCHERONI e SALERNO (975); BELLOCCHIO, AULETA, BRUZZANI, UMIDI SALA, NOVELLI, PELLICANI, POLIDORI, SOLAROLI, PASCOLAT, SERRA, ROMANI, DI PIETRO, ALBERTINI e MONTECCHI (1126); CAPIELLO, ANDÒ, ALAGNA e BUFFONI (1231); BRUZZANI, LAGORIO, QUERCINI, MACCHERONI, STEGAGNINI, BISAGNO, CAPECCHI, GABBUCCIANI, MINOZZI, PALLANTI, GRILLO Luigi e SERRENTINO(1381); BELLOCCHIO e FERRARA (1383); CAMBER (1537); PIREDDA (1625); BUFFONI, NOCI e ORCIARI (1905); PATRIA, AULETA, BELLOCCHIO, BERSELLI, BORGOGGIO, BRUZZANI, COLUCCI Francesco, FORNASARI, FRACCHIA, GRILLO Salvatore, MANFREDI, MICHELI, RABINO, RADI, ROMITA, ROSINI, RUBINACCI, SERRENTINO, SOLAROLI e UMIDI SALA (2062); SOLAROLI e SERRA (2066); NARDONE, AULETA, BELLOCCHIO, D'AMBROSIO, CALVANESE e PETROCELLI (2147); BORGOGGIO e PATRIA (2199); FILIPPINI Giovanna (2239); SANGUINETI, FARAGUTI, BIONDI, BOGI, CASTAGNOLA, BAGHINO, INTINI, CEROFOLINI, ZOPPI, MANFREDI, GRILLO Luigi, ORSINI Bruno, FORLEO, CHELLA, MONTESSORO, PAOLI e FILIPPINI Rosa (2271); TORCHIO, NOCI e STRADA (2283); CORSI, RAVASIO, CARRUS, BIASCI, MAZZUCONI, DAL CASTELLO e CURSI (2452); GEI, FERRARI Bruno, BONETTI, PERANI, FERRARI Wilmo, FRONZA CREPAZ, MORONI, REBECCHI, AZZOLINI, POLI, PELLIZZARI e SAVIO (2460); DI DONATO, ROTIROTI e BORGOGGIO (2484); BULLERI (2511); PERRONE (2549); BIANCHINI, PELLIZZARI e SANESE (2558); MAINARDI FAVA e GRILLI (2684); FIORI (2715); CARIA, CIOCIA e BRUNO Paolo (2877); ROSINI, PICCOLI, ZANIBONI, REBECCHI, MORONI, AZZOLINI, DE ROSE, SERRENTINO, CASTAGNETTI Guglielmo, PERANI, PELLIZZARI, SAVIO, FERRARI Bruno, ORSINI Gianfranco, POLI e TREMAGLIA (3244); RIVERA, PIRO, BELLOCCHIO, USELLINI, ROMITA, SERRENTINO, VISCO, RUTELLI, SANGALLI, ROSINI, SERAFINI Massimo, DI PIETRO, FELISSARI, CASTAGNETTI Guglielmo, RAVASIO, CAPRILI, BINELLI e STRADA (3370); BORGOGGIO, FRACCHIA e PATRIA (3404); BASSANINI, SERAFINI Massimo, ANSELMI, PIRO, DEL PENNINO, BATTISTUZZI, BIANCO, ANIASI, TESINI, CALDERISI, MATTIOLI, D'ALEMA, RODOTÀ, DE LORENZO, DUTTO, ANGELINI Giordano, ANGELONI, BALBO, BECCHI, BERTONE, BORDON, BOSELLI, CEDERNA, DI PIETRO, FILIPPINI Giovanna, FILIPPINI Rosa, PIERMARTINI, SOAVE, TESTA Enrico e TIEZZI (3665); CRISTONI, BORTOLANI e PRANDINI (3922); MASTRANTUONO, DI DONATO e IOSSA (3996); FIORI (4045); POLI BORTONE, PARIGI, RUBINACCI, ALPINI, BRUNO Antonio e ANTONUCCI (4123); CAVERI (4265)

(V. Stampati Camera nn. 65, 474, 592, 714, 882, 975, 1126, 1231, 1381, 1383, 1537, 1625, 1905, 2062, 2066, 2147, 2199, 2239, 2271, 2283, 2452, 2460, 2484, 2511, 2549, 2558, 2684, 2715, 2877, 3244, 3370, 3404, 3665, 3922, 3996, 4045, 4123 e 4265)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1990*

Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 è autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.

5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovrà essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 26 marzo 1977, n. 105, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

Le entrate di cui al secondo comma sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso secondo comma, è documentato in un allegato al bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel secondo comma».

Art. 3.

1. I biglietti delle lotterie di cui all'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

Art. 4.

1. Le cartoline di partecipazione ad estrazioni di premi connessi alle lotterie di cui all'articolo 1 possono raccogliere pubblicità alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato generale per i giochi. Gli utili di tale attività sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. L'organizzazione delle manifestazioni ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 sono attuati direttamente dai comuni, ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo. La

mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 6.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a vendere i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea tramite le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del lotto.

Art. 7.

1. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo svolgimento delle lotterie di cui agli articoli 1 e 6.

Art. 8.

1. All'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi non superino complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di 15 milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse,

sono considerate trattenimenti ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'intendenza di finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita delle cartelle della tombola o dei biglietti della pesca di beneficenza, il promotore dovrà presentare all'intendenza di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione, allegando la quietanza di versamento della tassa di lotteria, dovuta nella misura del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento e nei Consigli regionali, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi».

Art. 9.

1. All'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, al comma 1, dopo le parole: «da un Sottosegretario di Stato» sono aggiunte le seguenti: «oppure dall'impiegato con qualifica più elevata», ed è aggiunta in fine la seguente lettera:

«d) un esperto in legislazione tributaria».

2. Le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, aggiunto dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 591, da corrispondere

con le medesime modalità, a decorrere dalla Lotteria di Agnano 1989 sono poste a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1989 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 10.

1. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento».

2. All'articolo 10, secondo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, sono soppresse le parole: «ai magazzini o».

3. All'articolo 23, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come sostituito dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze» sono sostituite con le seguenti: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 11.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.